Firmato digitalmente da: ANDREA CORONA
Ruolo: Ingegnere
Organizzazione: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO/80033010150
Data: 14/04/2023 15:10:56

AVV. GIOVANNI MANGIALARDI - 20123 MILANO - VIA M. BANDELLO, 5 - TEL. 02-89691390 - FAX 02-89692449 - mangialardi@studiomangialardi.it

Milano, 11 aprile 2023

Via email

Spettabile
SEVA Srl

Oggetto: SEVA Srl – progetto denominato "Parco eolico Monte Poggio" nel Comune di Mignanego (GE) – procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA - richiesta di chiarimenti da parte della Regione Liguria a seguito del riscontro dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese ("Ente di Gestione") - parere.

Si chiede un parere in merito alla circostanza per la quale, nell'ambito del procedimento in oggetto, la Regione Liguria ha richiesto a SEVA Srl, sulla base di quanto riferito dall'Ente di Gestione sopra richiamato, "*chiarimenti in merito all'assenza nella documentazione progettuale di riferimenti in relazione ai disposti normativi di cui alle Misure di Conservazione Sito specifiche della ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" (D.G.R. n. 6-4745 del 09/03/2017 – D.M. 21 novembre 2017., GU n. 283 del 4/12/2017), e in particolare il divieto di cui al Titolo V, Capo II, art. 61, comma 2, lett. a); Titolo IV, art. 57, comma 1, lett. g); Titolo V, Capo I, art. 59, lett. f); Titolo II, art. 3 (Divieti), lett. ff), nonché all'Allegato E "Carta del rischio derivante da installazioni eoliche industriali (con Relazione illustrativa)", pur risultando tali Misure di Conservazione vigenti e allegate alla documentazione di progetto*".

Le richiamate Misure di Conservazione della ZSC/ZPS "Capanne di Marcarolo" (sito di conservazione ubicato in territorio piemontese e parzialmente confinante con il territorio ligure) sono state approvate con Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 6-4745 del 9 marzo 2017 e hanno esteso il divieto di realizzare nuovi impianti eolici "*ad un buffer di 1 km esterno ai confini del SIC/ZPS*".

Merita, in primo luogo, osservare che la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", il d.P.R. 357/1997 e s.m.i, nonché i diversi documenti di indirizzo della Commissione europea, non prevedono l'individuazione di "buffer" rispetto ai siti Natura 2000 all'interno dei quali i progetti devono essere assoggettati allo screening di incidenza ambientale previsto dall'art. 6.3 della Direttiva.

In ogni caso, il "buffer" non può che riguardare il territorio piemontese essendo stato introdotto da un provvedimento amministrativo della Regione Piemonte.

Da parte sua, la Regione Liguria non ha previsto nel proprio territorio, ove sono ubicati gli aerogeneratori del "Parco eolico Monte Poggio", alcun "buffer" all'interno del quale sia tout court vietata la realizzazione di aerogeneratori.

Né la Regione Liguria può ammettere che il descritto divieto piemontese si applichi automaticamente anche ad ampie fasce del territorio ligure.

Ove così opinasse, sarebbero violati la competenza amministrativa della Regione Liguria ed i precetti costituzionali che la garantiscono (artt. 117 e segg. Cost.).

D'altra parte, la Regione Piemonte, in sede di determinazione del ricordato "buffer" e di definizione delle regole da applicare al suo interno, non ha ricercato alcuna intesa con la Regione Liguria di modo che il divieto cui accenna la richiesta di chiarimento in nessun caso può valere nel territorio ligure.

Ne consegue che le Misure di Conservazione Sito specifiche della ZSC/ZPS "Capanne di Marcarolo", ivi compreso il descritto "buffer", si applicano solo nel territorio piemontese e che le stesse, contrariamente a quanto indicato nella richiesta di chiarimento qui riscontrata, non sono "*vigenti*" in Liguria né possono influire sulle valutazioni di competenza della Regione ligure.

Sotto un altro profilo, è noto che l'area interessata dall'intervento risulta contigua ai confini della ZSC IT1331501 "Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin" e vicina al sito di migrazione ZPS IT1331402 "Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione", entrambi in territorio ligure.

Per nessuno degli indicati siti di tutela, però, è previsto un "buffer" di divieto, come quello stabilito dalle Misure Sito specifiche della ZSC/ZPS "Capanne di Marcarolo".

Per un verso, l'Ente gestore del Parco Naturale Regionale del Beigua non prevede alcun "buffer" nel suo Piano integrato approvato con Delibera del Consiglio regionale della Liguria n. 11 del 21 maggio 2019.

Per un altro verso, il PEAR adottato dalla Regione Liguria, nella "*Mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale*" allegata alla DCR n. 3 del 3 febbraio 2009, si è limitato a precisare che: "*la rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti*", senza prevedere alcun aprioristico "buffer" di divieto.

Ed ancora, la giurisprudenza ha escluso l'esistenza di un divieto di realizzare aerogeneratori che, esterni ai siti Natura 2000, interferiscano solo marginalmente con i predetti corridoi ecologici (cfr., sentenza TAR Liguria, I, 27 maggio 2020, n. 324.

Dunque, la pretesa di applicare le Misure Sito specifiche piemontesi condurrebbe:
- alla violazione della regolamentazione vigente nel territorio ligure e
- alla irragionevole sottoposizione a discipline difformi di siti contigui nel medesimo territorio ligure (ovvero: applicazione del buffer anche lato ligure in prossimità del Parco

Capanne di Marcarolo; non applicazione del buffer al Parco di Praglia e a quello del Beigua), ciò integrando un ulteriore vizio dell'azione amministrativa per eccesso di potere.

Infine, il riscontro dell'Ente di Gestione, ripreso dalla Regione Liguria nella nota in commento, sottolinea che "*il motivo di designazione della ZSC IT1180026 "Capanne di Marcarolo" anche quale ZPS, risiede non già nella mera segnalazione di specie di uccelli tutelate di Allegato I (le quali peraltro risultano in discreto numero) ma nella presenza del corridoio di migrazione primaverile più importante del Piemonte*" e postula la necessità di misure anticipatorie (tramite buffer) "*introdotte effettuando specifici studi e con la produzione di relazioni scientifiche da parte di esperti*", che avrebbero portato alla redazione di una "*Carta del rischio*" nel giugno del 2013.

In proposito, però, l'Ente di Gestione cita solo uno studio ("*La migrazione degli uccelli in Piemonte: stato attuale delle conoscenze ed individuazione delle principali direttrici di volo*"; Toffoli et al., Regione Piemonte, gennaio 2007).

L'Ente di Gestione non si è, invece, confrontato con i risultati delle indagini decennali condotte a partire dal 2012 dal Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV) della Università di Genova, il quale, in esito a campagne di monitoraggio sull'avifauna stanziale e migratrice, ha ritenuto che il rischio di collisione della stessa con eventuali aerogeneratori nell'area di buffer è statisticamente irrilevante.

Tale studio si impone a quello precedente perché:
- appare più recente;
- ha un livello di dettaglio di gran lunga maggiore essendo calibrato su campagne di monitoraggio pluriennali che invece non risultano condotte da studi precedenti;
- il ricordato Dipartimento dell'Università di Genova è notoriamente una delle eccellenze internazionali nella materia in esame.

Riassumendo, si ritiene che alla richiesta di "*chiarimenti in merito all'assenza nella documentazione progettuale di riferimenti in relazione ai disposti normativi di cui alle Misure di Conservazione Sito specifiche della ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" …, e in particolare al divieto di cui*" alle Misure Sito specifiche, codesta società possa rispondere osservando che:
1. le ricordate Misure, previste da provvedimento amministrativo della Regione Piemonte, non si applicano in Liguria;
2. la Regione Liguria non ha stabilito alcun buffer esterno al perimetro di siti contigui a quello piemontese di "Capanne di Marcarolo" o nelle vicinanze, non vietando la realizzazione di aerogeneratori, quanto invece richiedendo una maggiore attenzione in sede progettuale e istruttoria;
3. tale attenzione è stata in concreto assicurata dalla campagna pluriennale di monitoraggio sull'avifauna stanziale e migratrice condotta dalla Università di Genova con la quale l'Ente di Gestione non si è mai confrontato, pur essendo già in possesso della relativa documentazione che, ad ogni buon conto, andrà ritrasmessa alle amministrazioni competenti.

Resto a disposizione e porgo i miei migliori saluti.

Avv. Giovanni Mangialardi



Firmato digitalmente da:
MANGIALARDI GIOVANNI
Firmato il 13/04/2023 16:54
Seriale Certificato: 457208
Valido dal 24/05/2021 al 24/05/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA